



COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 23

L'anno **DUEMILAQUATTRO** il giorno **UNDICI** del mese di **MARZO** in Villasimius per la provvisoria amministrazione del Comune di Villasimius, assunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del T.U.E.L. con i poteri riconosciuti dalla legge.

Oggetto: Adeguamento oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e determinazione aliquota di applicazione di cui all'art. 19, comma 1° del D.P.R. 06.06.2001 n° 380.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **Premesso** che l'ultimo aggiornamento del costo di costruzione relativamente agli edifici residenziali è stato effettuato in data 28.06.1990, a seguito della pubblicazione del D.M. 20.06.1990 stabilendo in lire 250.000 (euro 129,11) il costo a mq.
- **Considerato** che la normativa vigente all'art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e successive modifiche e integrazioni espressamente dispone:
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 5 Agosto 1978 n° 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione, in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
- **Riscontrato** che la Regione a tutt'oggi non ha elaborato tali determinazioni e che pertanto è necessario che il Comune di Villasimius provveda autonomamente ad adeguare detto costo di costruzione in ragione della variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

- **Appurato** che la variazione dei costi di costruzione per i fabbricati residenziali, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica per il periodo intercorrente tra il 30.06.1990 e il 31.12.2003 è pari al 47,34%.
- **Ritenuto** di dover aggiornare, a seguito di tali variazioni dell'indice ISTAT, il costo per mq di costruzione relativamente agli edifici residenziali da euro 129,11 ad euro 190,23.
- **Vista** la Deliberazione Consiliare n° 50 del 23.07.1985, con cui veniva equiparato il costo di costruzione per mq di edifici destinati ad attrezzature di sostegno e servizi connessi con le residenze quali attività ricettive e para ricettive, direzionali e terziarie al costo a mq determinato per gli edifici residenziali.
- **Considerato** che le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione sono state approvate con Deliberazione Consiliare n° 11 del 28.02.1979 e che da tale momento non sono mai state aggiornate.
- **Ritenuto** di dover aggiornare le stesse con la medesima percentuale applicata al costo di costruzione, modificandole come riportato nella tabella allegata.
- **Considerato** inoltre che:
 - l'art. 19 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, già previsto dall'art. 10 comma 1 della Legge n° 10 del 28.01.1977, prevede per le attività industriali ed artigianali la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie per la sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche;
 - l'incidenza di tali opere è stabilita dal Consiglio Comunale in base ai parametri che la regione stabilisce definisce in base all'ampiezza, all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche dei Comuni nonché in relazione al tipo di attività produttiva;
- **Riscontrato** che la Regione a tutt'oggi non ha elaborato tali determinazioni.
- **Ritenuto** pertanto di dover applicare tale contributo per le attività artigianali ammissibili nelle zone residenziali (B – C) nella misura del 6% del costo documentato di costruzione, mentre nelle zone D Industriali e Artigianali il richiedente la concessione edilizia dovrà assumere l'impegno di realizzare direttamente le opere di cui sopra con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, caso per caso in base al tipo di attività produttiva proposta, in conformità alla normativa vigente in materia.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della premessa.
- 2) Di aggiornare il costo di costruzione a mq dei fabbricati residenziali da euro 129,11 a euro 190,23.

- 3) Di equiparare il costo di costruzione per mq di edifici destinati ad attrezzature di sostegno e servizi connessi con le residenze, quali attività ricettive e para ricettive, direzionali e terziarie al costo a mq determinato per gli edifici residenziali quantificando anch'esso in euro 190,23.
- 4) Di aggiornare le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione con la medesima percentuale applicata al costo di costruzione, modificandole come riportato nelle tabelle allegate.
- 5) Di applicare il "contributo ecologico" di cui all'art. 19 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, già previsto dall'art. 10 comma 1 della Legge n° 10 del 28.01.1977, nella seguente misura:
 - Il del 6% del costo documentato di costruzione per le attività artigianali ammissibili ubicate nelle zone residenziali (B – C);
 - Nelle zone D Industriali e Artigianali il richiedente la concessione edilizia dovrà assumere l'impegno di realizzare direttamente le opere di cui sopra con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, caso per caso in base al tipo di attività produttiva proposta, in conformità alla normativa vigente in materia.
- 6) Di attribuire all'Ufficio Tecnico Comunale l'incarico di adeguare, annualmente ed autonomamente, il costo di costruzione, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto nei confronti di tutte le concessioni edilizie rilasciate e di tutti i piani attuativi convenzionati, rinnovati o sostanzialmente variati, successivamente alla data della sua esecutività.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Oscar Marco Gibillini